

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note	il reato è applicabile?	aree funzionali interne	aree funzionali esterne	[po1] ci sono segnalazioni del reato per l'area in analisi? Se sì, quante?	[po2] ci sono stati casi (giudicati, amministrativi, disciplinari) del reato per l'area in analisi anche fino a 10 anni indietro? Se sì, quanti?	[ps1] I processi dell'area in analisi quanto sono discretionali?	[ps2] Gli atti organizzativi posti in essere per prevenire il reato?	[ps3] I controlli posti in essere sono efficaci per prevenire il reato?	[ro1] Ci sono stati danni (economici, organizzativi, reputazionali) a seguito di controlli che hanno evidenziato irregolarità? Se sì con che impatto?	[ro2] Quali sono stati i costi (economici, organizzativi, reputazionali) a seguito di contenziosi (segnalazioni e casi giudiziari)?	[ro3] Qual è l'impatto (economico, organizzativo, reputazionale) nel caso si verificasse un evento delittuoso legato al reato?	po1	po2	ps1	ps2	ps3	ro1	ro2	ro3	PROBABILITA' INERENTE IMPATTO INERENTE	INDICE DI RICHIEDIMENTO INERENTE	PROBABILITA' INERENTE IMPATTO INERENTE	INDICE DI RICHIEDIMENTO INERENTE	INDICE DI RICHIEDIMENTO IMPATTO															
																																									1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico</b> Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.	24 (Reati commessi nei rapporti con la pubblica Amministrazione)	04/07/2001	c.p.	316 bis	100	600	3	24		sì			1-No, nessuna segnalazione	1-No, nessun caso	3-Sono altamente discretionali	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	1-No, in assenza di irregolarità	1-Nessuno, in quanto non ci sono stati contenziosi	2-Non trascurabile	1	1	3	2	2	1	1	2	2	10	MEDIO	1,80	2,00	5,20	ACCETTABILE	1,60	2,00	4,40	ACCETTABILE	1,40	2,00	3,60	BASSO	1,20	2,00	2,80	BASSO	
<b>Turbata libertà degli incanti</b> Chiunque, con violenza o minaccia, o con doli, promesse collusivi o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti [534c.p.c. 578-581 c.p.c., 264] o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero nei subcontratti offerti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 100 a euro 1.000.	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	c.p.	353 c.p.	100	500				no																																						
<b>Inosservanza di contratti, finanziamenti o altre erogazioni per parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee</b> Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'obbligo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.	24 (Reati commessi nei rapporti con la pubblica Amministrazione)	04/07/2001	c.p.	316 ter	100	600	3	24	sanzione aggravata in presenza di un danno di particolare gravità	sì			1-No, nessuna segnalazione	1-No, nessun caso	3-Sono altamente discretionali	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	1-No, in assenza di irregolarità	1-Nessuno, in quanto non ci sono stati contenziosi	2-Non trascurabile	1	1	3	2	2	1	1	2	2	10	MEDIO	1,80	2,00	5,20	ACCETTABILE	1,60	2,00	4,40	ACCETTABILE	1,40	2,00	3,60	BASSO	1,20	2,00	2,80	BASSO	
<b>Truffa</b> Chiunque, con artifici o raggioni, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51.000 a € 1.032.000. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309.000 a € 1.549.000, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	c.p.	640 c. 2	100	600	3	24		sì			1-No, nessuna segnalazione	1-No, nessun caso	2-Sono parzialmente vincolati dalla legge e/o da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	1-No, in assenza di irregolarità	1-Nessuno, in quanto non ci sono stati contenziosi	2-Non trascurabile	1	1	2	2	2	1	1	2	2	6	ACCETTABILE	1,60	2,00	4,40	ACCETTABILE	1,40	2,00	3,60	BASSO	1,20	2,00	2,80	BASSO					
<b>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</b> La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.	24 (Reati commessi nei rapporti con la pubblica Amministrazione)	04/07/2001	c.p.	640 bis	100	600	3	24		sì			1-No, nessuna segnalazione	1-No, nessun caso	3-Sono altamente discretionali	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	1-No, in assenza di irregolarità	1-Nessuno, in quanto non ci sono stati contenziosi	2-Non trascurabile	1	1	3	2	2	1	1	2	2	10	MEDIO	1,80	2,00	5,20	ACCETTABILE	1,60	2,00	4,40	ACCETTABILE	1,40	2,00	3,60	BASSO	1,20	2,00	2,80	BASSO	
<b>Frode informatica</b> Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenza, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51.000 a € 1.032.000. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309.000 a € 1.549.000 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	c.p.	640 ter	100	600	3	24		sì	AMMINISTRAZIONE	SISTEMI INFORMATIVI	1-No, nessuna segnalazione	1-No, nessun caso	2-Sono parzialmente vincolati dalla legge e/o da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	1-No, in assenza di irregolarità	1-Nessuno, in quanto non ci sono stati contenziosi	2-Non trascurabile	1	1	2	2	2	1	1	2	2	6	ACCETTABILE	1,60	2,00	4,40	ACCETTABILE	1,40	2,00	3,60	BASSO	1,20	2,00	2,80	BASSO					
<b>Documenti informatici</b> Se alcuna delle fattispecie previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.	24bis (Delitti informatici e trattamento o licito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 71]	05/04/2008	c.p.	491 bis	100	400	3	24		sì	AMMINISTRAZIONE - COMMISSIONE	SISTEMI INFORMATIVI	1-No, nessuna segnalazione	1-No, nessun caso	2-Sono parzialmente vincolati dalla legge e/o da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	1-No, in assenza di irregolarità	1-Nessuno, in quanto non ci sono stati contenziosi	2-Non trascurabile	1	1	2	2	2	1	1	2	2	6	ACCETTABILE	1,60	2,00	4,40	ACCETTABILE	1,40	2,00	3,60	BASSO	1,20	2,00	2,80	BASSO					
<b>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</b> Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si manovra contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di recluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o sulla persona; ovvero la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) se il fatto deriva dalla distruzione o dal danneggiamento del sistema o l'intenzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui al comma primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni (nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa, negli altri casi si procede d'ufficio).	24bis (Delitti informatici e trattamento o licito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 71]	05/04/2008	c.p.	615 ter	100	500	3	24		sì	TUTTE	SISTEMI INFORMATIVI	1-No, nessuna segnalazione	1-No, nessun caso	2-Sono parzialmente vincolati dalla legge e/o da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	1-No, in assenza di irregolarità	1-Nessuno, in quanto non ci sono stati contenziosi	2-Non trascurabile	1	1	2	2	2	1	1	2	2	6	ACCETTABILE	1,60	2,00	4,40	ACCETTABILE	1,40	2,00	3,60	BASSO	1,20	2,00	2,80	BASSO					
<b>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici</b> Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente riproduce, si procura, diffonde, comunica o consegna codici parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5162 euro a 10329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui al numero 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater.	24bis (Delitti informatici e trattamento o licito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 71]	05/04/2008	c.p.	615 quater	100	300	3	24		sì	TUTTE	SISTEMI INFORMATIVI	1-No, nessuna segnalazione	1-No, nessun caso	2-Sono parzialmente vincolati dalla legge e/o da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	1-No, in assenza di irregolarità	1-Nessuno, in quanto non ci sono stati contenziosi	2-Non trascurabile	1	1	2	2	2	1	1	2	2	6	ACCETTABILE	1,60	2,00	4,40	ACCETTABILE	1,40	2,00	3,60	BASSO	1,20	2,00	2,80	BASSO					
<b>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</b> Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.	24bis (Delitti informatici e trattamento o licito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 71]	05/04/2008	c.p.	615 quinquies	100	300	3	24		sì	TUTTE	SISTEMI INFORMATIVI	1-No, nessuna segnalazione	1-No, nessun caso	2-Sono parzialmente vincolati dalla legge e/o da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	1-No, in assenza di irregolarità	1-Nessuno, in quanto non ci sono stati contenziosi	2-Non trascurabile	1	1	2	2	2	1	1	2	2	6	ACCETTABILE	1,60	2,00	4,40	ACCETTABILE	1,40	2,00	3,60	BASSO	1,20	2,00	2,80	BASSO					
<b>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</b> Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o interrompe tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui al comma primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio se il fatto è commesso da uno a cinque anni e se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.	24bis (Delitti informatici e trattamento o licito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 71]	05/04/2008	c.p.	617 quater	100	500	3	24		sì	TUTTE	SISTEMI INFORMATIVI	1-No, nessuna segnalazione	1-No, nessun caso	2-Sono parzialmente vincolati dalla legge e/o da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	1-No, in assenza di irregolarità	1-Nessuno, in quanto non ci sono stati contenziosi	2-Non trascurabile	1	1	2	2	2	1	1	2	2	6	ACCETTABILE	1,60	2,00	4,40	ACCETTABILE	1,40	2,00	3,60	BASSO	1,20	2,00	2,80	BASSO					
<b>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</b> Chiunque, fatti dai casi connessi dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero interrompe tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.	24bis (Delitti informatici e trattamento o licito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 71]	05/04/2008	c.p.	617 quinquies	100	500	3	24		sì	TUTTE	SISTEMI INFORMATIVI	1-No, nessuna segnalazione	1-No, nessun caso	2-Sono parzialmente vincolati dalla legge e/o da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	1-No, in assenza di irregolarità	1-Nessuno, in quanto non ci sono stati contenziosi	2-Non trascurabile	1	1	2	2	2	1	1	2	2	6	ACCETTABILE	1,60	2,00	4,40	ACCETTABILE	1,40	2,00	3,60	BASSO	1,20	2,00	2,80	BASSO					
<b>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.	24bis (Delitti informatici e trattamento o licito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 71]	05/04/2008	c.p.	635 bis	100	500	3	24	Articolo 635 codice penale (Danneggiamento) Chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: 1) con violenza alla persona o con minaccia; (omissis)	sì	TUTTE	SISTEMI INFORMATIVI	1-No, nessuna segnalazione	1-No, nessun caso	2-Sono parzialmente vincolati dalla legge e/o da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	1-No, in assenza di irregolarità	1-Nessuno, in quanto non ci sono stati contenziosi	2-Non trascurabile	1	1	2	2	2	1	1	2	2	6	ACCETTABILE	1,60	2,00	4,40	ACCETTABILE	1,40	2,00	3,60	BASSO	1,20	2,00	2,80	BASSO					

DESCRIZIONE REATO	RIF. ART. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note	il reato è applicabile?	aree funzionali interne	aree funzionali esterne	[po1] ci sono stati segnalazioni del reato per l'area in analisi? Se sì, quante?	[po2] ci sono stati casi (giudiziari, amministrativi, disciplinari) del reato per l'area in analisi? Se sì, quanti?	[ps1] i processi dell'area in analisi quanto sono discrezionali?	[ps2] gli atti organizzativi posti in essere sono efficaci per prevenire il reato?	[ps3] i controlli posti in essere sono efficaci per prevenire il reato?	[o1] Ci sono stati danni (economici, organizzativi, reputazionali) a seguito di controlli che hanno evidenziato irregolarità? Se sì con che impatto?	[o2] Quali sono stati i costi (economici, organizzativi, reputazionali) a seguito di segnalazioni e casi giudiziari?	[o3] Quale sarebbe l'impatto (economico, organizzativo, reputazionale) nel caso si verificasse un evento delittuoso legato al reato?	po1	po2	ps1	ps2	ps3	o1	o2	o3	PROBABILITA' IMPATTO	INDICE DI RICHIO REPUTAZIONALE	PROBABILITA' RISCHIO REPUTAZIONALE	IMPATTO	INDICE DI RICHIO REPUTAZIONALE	RISCHIO REPUTAZIONALE	PROBABILITA' RISCHIO REPUTAZIONALE	IMPATTO	INDICE DI RICHIO REPUTAZIONALE	RISCHIO REPUTAZIONALE	PROBABILITA' RISCHIO REPUTAZIONALE	IMPATTO	INDICE DI RICHIO REPUTAZIONALE	RISCHIO REPUTAZIONALE	PROBABILITA' RISCHIO REPUTAZIONALE	IMPATTO	INDICE DI RICHIO REPUTAZIONALE	RISCHIO REPUTAZIONALE			
<b>(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	24bis (Delitti informatici e trattamento o reato di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 16 marzo 2008 n. 46, art. 71]	05/04/2008	c.p.	635 ter	100	500	3	24	Articolo 635 codice penale (Danneggiamento) Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 309,00. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: 1) con violenza alla persona o con minaccia; (omissis)	sì	DIREZIONE - AMMINISTRAZIONE NE - SIGRETERIA GENERALE		1-No, nessuna segnalazione	1-No, nessun caso	2-Sono parzialmente vincolati dalla legge e/o da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	1-No, in assenza di irregolarità	1-Nessuno, in quanto non ci sono stati contenziosi	2-Non trascurabile	1	1	2	2	2	1	2	2	2	2	6	ACCETTABILE	1,60	2,00	4,40	ACCETTABILE	1,40	2,00	3,60	BASSO	1,20	2,00	2,80	BASSO					
<b>(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	24bis (Delitti informatici e trattamento o reato di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 16 marzo 2008 n. 46, art. 71]	05/04/2008	c.p.	635 quater	100	500	3	24	Articolo 635 codice penale (Danneggiamento) Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 309,00. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: 1) con violenza alla persona o con minaccia; (omissis)	sì	TUTTE	SISTEMI INFORMATIVI	1-No, nessuna segnalazione	1-No, nessun caso	2-Sono parzialmente vincolati dalla legge e/o da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	1-No, in assenza di irregolarità	1-Nessuno, in quanto non ci sono stati contenziosi	2-Non trascurabile	1	1	2	2	2	1	2	2	2	6	ACCETTABILE	1,60	2,00	4,40	ACCETTABILE	1,40	2,00	3,60	BASSO	1,20	2,00	2,80	BASSO						
<b>(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)</b> Se il fatto di cui all'articolo 635- quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolare gravemente il loro funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità, ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	24bis (Delitti informatici e trattamento o reato di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 16 marzo 2008 n. 46, art. 71]	05/04/2008	c.p.	635 quinquies	100	500	3	24	Articolo 635 codice penale (Danneggiamento) Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 309,00. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: 1) con violenza alla persona o con minaccia; (omissis)	sì	DIREZIONE - AMMINISTRAZIONE NE - SIGRETERIA GENERALE		1-No, nessuna segnalazione	1-No, nessun caso	2-Sono parzialmente vincolati dalla legge e/o da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	1-No, in assenza di irregolarità	1-Nessuno, in quanto non ci sono stati contenziosi	2-Non trascurabile	1	1	2	2	2	1	2	2	2	6	ACCETTABILE	1,60	2,00	4,40	ACCETTABILE	1,40	2,00	3,60	BASSO	1,20	2,00	2,80	BASSO						
<b>(Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente)</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con dolo, promette, cospira o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 100 a euro 1.000.	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	c.p.	353 bis c.p.	100	500				sì	DIREZIONE - AMMINISTRAZIONE NE - SIGRETERIA GENERALE		1-No, nessuna segnalazione	1-No, nessun caso																																			
<b>(Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti)</b> Chiunque al fine di trarre profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abbia al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 100 euro a 1.500 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarre profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquista tali strumenti o documenti di provenienza fittizia o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persone estranee al reato, ovvero quando non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Gli strumenti sequestrati al fine della confisca di cui al secondo comma, nel caso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	c.p.	493 ter c.p.	300		12			sì	DIREZIONE - AMMINISTRAZIONE NE - SIGRETERIA GENERALE		1-No, nessuna segnalazione																																				
<b>(Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)</b> 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter e 518-terdecies del codice penale, il giudice applica alla sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3).	25- duodecies e (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	22/03/2022	c.p.	art. 518 seses c.p.	500	1000				sì	DIREZIONE - EVENTI - UFF. PRODUZIONE	APPALTORI	1-No, nessuna segnalazione	1-No, nessun caso	3-Sono altamente discrezionali	3-No sono efficaci o assenti	3-No sono efficaci o assenti	1-No, in assenza di irregolarità	1-Nessuno, in quanto non ci sono stati contenziosi	2-Non trascurabile	1	1	3	3	3	1	2	3	2	10	MEDIO	2,20	2,00	6,80	MEDIO	1,80	2,00	5,20	ACCETTABILE	1,40	2,00	3,60	BASSO						
<b>(Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)</b> Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1 a 1.000 euro.	24bis (Delitti informatici e trattamento o reato di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 16 marzo 2008 n. 46, art. 71]	05/04/2008	c.p.	640 quinquies	100	400	3	24		no																																							
<b>(Associazione per delinquere)</b> Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati sono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.	24ter (Delitti di criminalità organizzata)	25/07/2009	c.p.	416, comma 6, 600, 601, 602	400	1000	12	24	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del Digs 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3	no																																							
<b>(Associazione per delinquere)</b> Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati sono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.	24ter (Delitti di criminalità organizzata)	25/07/2009	c.p.	416, escluso comma 6	300	800	12	24		no																																							
<b>(Associazioni di tipo mafioso anche straniere)</b> Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Colui che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquistare ricchezza o indebita gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, la pena stabilita nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camera e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza associativa perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di cui al presente articolo.	24ter (Delitti di criminalità organizzata)	25/07/2009	c.p.	416bis	400	1000	12	24		no																																							

Table with columns: DESCRIZIONE REATO, RIF. ARTT. 231, DATA DI INTROD., FONTE ORIGINALE, ART. FONTE ORIGINALE, SANZ. AMM. MIN (quote), SANZ. AMM. MAX (quote), SANZ. INT. MIN (mesi), SANZ. INT. MAX (mesi), Note, il reato è applicabile?, aree funzionali interne, aree funzionali esterne, [po1] ci sono state segnalazioni del reato per l'area in analisi? Se sì, quante?, [po2] ci sono stati casi (giudiziali, amministrativi, disciplinari) del reato per l'area in analisi? Se sì, quanti?, [ps1] i processi dell'area in analisi quanto sono discrezionali?, [ps2] gli atti organizzativi posti in essere sono efficaci per prevenire il reato?, [ps3] i controlli posti in essere sono efficaci per prevenire il reato?, [io1] Ci sono stati danni (economici, reputazionali, organizzativi, disciplinari) a seguito di controlli che hanno evidenziato irregolarità? Se sì, con che impatto?, [io2] Quali sono stati i costi (economici, organizzativi, reputazionali) a seguito di controlli (segnalazioni e casi giudiziari)?, [io3] Quale sarebbe l'impatto (economico, organizzativo, reputazionale) nel caso si verificasse un evento delittuoso legato al reato?, po1, ps1, ps2, ps3, io1, io2, io3, PROBABILITÀ INERENTE Rischio INERENTE, Rischio INERENTE, PROBABILITÀ RESIDUA pre-MOSC, IMPATTO, Rischio RESIDUO pre-MOSC, PROBABILITÀ OBIETTIVA pre-MOSC, IMPATTO, Rischio RESIDUO post-MOSC, Rischio RESIDUO post-MOSC, IMPATTO, PROBABILITÀ OBIETTIVA post-MOSC, Rischio RESIDUO post-MOSC, IMPATTO, Rischio RESIDUO post-MOSC, IMPATTO.



DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note	il reato è applicabile ?	aree funzionali interne	aree funzionali esterne	[po1] ci sono state segnalazioni del reato per l'area in analisi? Se sì, quante?	[po2] ci sono stati casi (giudiziali, amministrativi, disciplinari) del reato per l'area in analisi anche fino a 10 anni indietro? Se sì, quanti?	[ps1] i processi dell'area in analisi quanto sono discretionali?	[ps2] gli atti organizzativi posti in essere sono efficaci per prevenire il reato?	[ps3] i controlli posti in essere sono efficaci per prevenire il reato?	[io1] Ci sono stati danni (economici, organizzativi, reputazionali) a seguito di controlli che hanno evidenziato irregolarità? Se sì con che impatto?	[io2] Quali sono stati i costi (economici, organizzativi, reputazionali) a seguito di segnalazioni e casi giudiziari?	[io3] Quale sarebbe l'impatto (economico, organizzativo, reputazionale) nel caso si verificasse un evento delittuoso legato al reato?	po1	po2	ps1	ps2	ps3	io1	io2	io3	PROBABILITÀ INIZIALE	RISCHIO INIZIALE	INDICE DI RISCHIO INIZIALE	PROBABILITÀ RESIDUA	RISCHIO RESIDUO	IMPATTO	INDICE DI RISCHIO RESIDUO	PROBABILITÀ OBIETTIVA	RISCHIO RESIDUO	IMPATTO	INDICE DI RISCHIO RESIDUO	PROBABILITÀ OBIETTIVA	RISCHIO RESIDUO	IMPATTO	INDICE DI RISCHIO RESIDUO	PROBABILITÀ OBIETTIVA	RISCHIO RESIDUO	IMPATTO	INDICE DI RISCHIO RESIDUO	PROBABILITÀ OBIETTIVA	RISCHIO RESIDUO	IMPATTO	INDICE DI RISCHIO RESIDUO		
																					0	1	2	3	4	5	6	7																								8	9
[Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate] È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516.00 a € 3.096.00. 1) chiunque contraffaccia monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di mettere in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.	230b. (Falsità in moneta, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	c.p.	453	300	800	12	24		no											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	-	-	-	N.A.	0,20	-	-	-	0,40	-	-	-	N.A.	0,40	-	-	-	N.A.
[Alterazione di monete] Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alla moneta in tal modo alterata, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103.00 a € 516.00.	230b. (Falsità in moneta, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	c.p.	454	100	500	12	24		no											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	-	-	-	N.A.	0,20	-	-	-	0,40	-	-	-	N.A.	0,40	-	-	-	N.A.	
[Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate] Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.	230b. (Falsità in moneta, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	c.p.	455	500	500	12	24	sanzioni ridotte da un terzo alla metà di cui agli artt. 453,454	no											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	-	-	-	N.A.	0,20	-	-	-	0,40	-	-	-	N.A.	0,40	-	-	-	N.A.	
[Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.] Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.	230b. (Falsità in moneta, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	c.p.	457	100	200				sì	AMMINISTRATO NE - EVENTI		1-No, nessuna segnalazione	1-No, nessun caso	2-Sono parzialmente vincolati dalla legge e/o da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	1-No, in assenza di irregolarità	1-Nessuno, in quanto non ci sono stati contenziosi	2-Non trascurabile	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	8	ACCETTABILE	1,60	2,00	4,40	ACCETTABILE	1,40	2,00	3,60	BASSO	1,20	2,00	2,80	BASSO	1,20	2,80	BASSO				
[Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati] Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale s'intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.	230b. (Falsità in moneta, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	c.p.	459	100	333.33	12	24		no											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	-	-	-	N.A.	0,20	-	-	-	0,40	-	-	-	N.A.	0,40	-	-	-	N.A.		
[Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo] Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.	230b. (Falsità in moneta, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	c.p.	460	100	500	12	24		no											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	-	-	-	N.A.	0,20	-	-	-	0,40	-	-	-	N.A.	0,40	-	-	-	N.A.		
[Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata] Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto disegni o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.	230b. (Falsità in moneta, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	c.p.	461	100	500	12	24		no											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	-	-	-	N.A.	0,20	-	-	-	0,40	-	-	-	N.A.	0,40	-	-	-	N.A.		
[Uso di valori di bollo contraffatti o alterati] Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.	230b. (Falsità in moneta, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	c.p.	464 c. 2	100	200				sì	AMMINISTRATO NE - EVENTI		1-No, nessuna segnalazione	1-No, nessun caso	2-Sono parzialmente vincolati dalla legge e/o da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	1-No, in assenza di irregolarità	1-Nessuno, in quanto non ci sono stati contenziosi	2-Non trascurabile	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	8	ACCETTABILE	1,60	2,00	4,40	ACCETTABILE	1,40	2,00	3,60	BASSO	1,20	2,00	2,80	BASSO	1,20	2,80	BASSO					

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note	il reato è applicabile?	aree funzionali interne	aree funzionali esterne	[po1] ci sono state segnalazioni del reato per l'area in analisi? Se sì, quante?	[po2] ci sono stati casi (giudiziali, amministrativi, disciplinari) del reato per l'area in analisi? Se sì, quanti?	[ps1] i processi dell'area in analisi quanto sono discrezionali?	[ps2] gli atti organizzativi posti in essere sono efficaci per prevenire il reato?	[ps3] i controlli posti in essere sono efficaci per prevenire il reato?	[io1] Ci sono stati danni (economici, organizzativi, reputazionali) a seguito di controlli che hanno evidenziato irregolarità? Se sì con che impatto?	[io2] Quali sono stati i costi (economici, organizzativi, reputazionali) a seguito di contestazioni (segnalazioni e casi giudiziari)?	[io3] Quale sarebbe l'impatto (economico, organizzativo, reputazionale) nel caso si verificasse un evento delittuoso legato al reato?	po1	po2	ps1	ps2	ps3	io1	io2	io3	PROBABILITA' PREVENTIVA IMPATTO PREVENTIVO	INDICE DI RISCHIO INERENTE IMPATTO PREVENTIVO	PROBABILITA' RESIDUA PER MOSC	IMPATTO	INDICE DI RISCHIO RESIDUO PER MOSC	PROBABILITA' OBIETTIVA PER MOSC	IMPATTO	INDICE DI RISCHIO RESIDUO PER MOSC	PROBABILITA' OBIETTIVA PER MOSC	IMPATTO	INDICE DI RISCHIO RESIDUO PER MOSC	PROBABILITA' OBIETTIVA PER MOSC	IMPATTO	INDICE DI RISCHIO RESIDUO PER MOSC			
(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati) Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516.00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.	25bis (Falsità in materia, in parte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	c.p.	464 c.1	100	300				sì	AMMINISTRAZIONE		1-No, nessuna segnalazione	1-No, nessun caso	2-Sono parzialmente vincolati dalla legge e/o da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	1-No, in assenza di irregolarità	1-Nessuno, in quanto non ci sono stati contestazioni	2-Non trascurabile	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	6	ACCETTABLE	1,60	2,00	4,40	ACCETTABLE	1,40	2,00	3,60	BASSO	1,20	2,00	2,80	BASSO	
(Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffatta o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggetta alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffatta o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».	25bis (Falsità in materia, in parte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	c.p.	473	100	500	3	12		no											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.	
(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 22.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».	25bis (Falsità in materia, in parte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	c.p.	474	100	500	3	12		no											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
(Turbata libertà dell'industria o del commercio) Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	c.p.	513	100	500				no											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.	
(Illecita concorrenza con minaccia o violenza) Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	c.p.	513bis	100	800	3	24		no											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.	
(Frodi contro le industrie nazionali) Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	c.p.	514	100	800	3	24		no											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.	
(Frode nell'esercizio del commercio) Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spazio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	c.p.	515	100	500				no											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.	
(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	c.p.	516	100	500				no											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.	
(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci) Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	c.p.	517	100	500				no											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.	













DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note	il reato è applicabile ?	aree funzionali interne	aree funzionali esterne	[po1] ci sono state segnalazioni del reato per l'area in analisi? Se sì, quante?	[po2] ci sono stati casi (giudiziali, amministrativi, disciplinari) del reato per l'area in analisi anche fino a 10 anni indietro? Se sì, quanti?	[px1] I processi dell'area in analisi quanto sono discrezionali?	[px2] Gli atti organizzativi posti in essere sono efficaci per prevenire il reato?	[px3] I controlli posti in essere sono efficaci per prevenire il reato?	[lo1] Ci sono stati danni (economici, organizzativi, reputazionali) a seguito di controlli che hanno evidenziato irregolarità? Se sì con che impatto?	[lo2] Quali sono stati i costi (economici, organizzativi, reputazionali) a seguito di contenitori (segnalazioni e casi giudiziari)?	[lo3] Quale sarebbe l'impatto (economico, organizzativo, reputazionale) nel caso si verificasse un evento delittuoso legato al reato?	po1	po2	px1	px2	px3	lo1	lo2	lo3	PROBABILITA' INERENTE IMPATTO INERENTE	INDICE DI RISCHIO INERENTE	PROBABILITA' RESIDUA #P-MOSC	IMPATTO	INDICE DI RISCHIO RESIDUO #P-MOSC	RISCHIO RESIDUO #P-MOSC	PROBABILITA' OBIETTIVA #P-MOSC	IMPATTO	INDICE DI RISCHIO RESIDUO #P-MOSC	RISCHIO RESIDUO #P-MOSC	PROBABILITA' OBIETTIVA #P-MOSC	IMPATTO	INDICE DI RISCHIO RESIDUO #P-MOSC	RISCHIO RESIDUO #P-MOSC	PROBABILITA' OBIETTIVA #P-MOSC	IMPATTO	INDICE DI RISCHIO RESIDUO #P-MOSC	RISCHIO RESIDUO #P-MOSC
																					1	2	2	2	2	1	1	2																		
<b>(Riciclaggio)</b> Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intrattiene nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	250cties (Riciclaggio ne, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza a illecita, nonché autorizzata (aggi) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	29/12/2007	c.p.	648	400	1000	3	24	Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni	sì	AMMINISTRATO NE ACQUISTI		1-No, nessuna segnalazione	1-No, nessun caso	2-Sono parzialmente vincolati dalla legge e/o da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	1-No, in assenza di irregolarità	1-Nessuno, in quanto non ci sono stati contenitori	3-Assai rilevante	1	1	2	2	2	1	1	3	2	3	9	MEDIO	1,60	3,00	7,60	MEDIO	1,40	3,00	6,40	MEDIO	1,20	3,00	5,20	ACCETTABILE		
<b>(Riciclaggio)</b> Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	250cties (Riciclaggio ne, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza a illecita, nonché autorizzata (aggi) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	29/12/2007	c.p.	648bis	200	800	3	24		sì	DIREZIONE AMMINISTRATO NE		1-No, nessuna segnalazione	1-No, nessun caso	2-Sono parzialmente vincolati dalla legge e/o da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	1-No, in assenza di irregolarità	1-Nessuno, in quanto non ci sono stati contenitori	2-Non trascurabile	1	1	2	2	2	1	2	2	2	6	ACCETTABILE	1,60	2,00	4,40	ACCETTABILE	1,40	2,00	3,60	BASSO	1,20	2,00	2,80	BASSO			
<b>(Riciclaggio)</b> Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	250cties (Riciclaggio ne, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza a illecita, nonché autorizzata (aggi) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	29/12/2007	c.p.	648bis	400	1000	3	24	Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni	sì	DIREZIONE AMMINISTRATO NE		1-No, nessuna segnalazione	1-No, nessun caso	2-Sono parzialmente vincolati dalla legge e/o da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	1-No, in assenza di irregolarità	1-Nessuno, in quanto non ci sono stati contenitori	3-Assai rilevante	1	1	2	2	2	1	3	2	3	9	MEDIO	1,60	3,00	7,60	MEDIO	1,40	3,00	6,40	MEDIO	1,20	3,00	5,20	ACCETTABILE			
<b>(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)</b> Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	250cties (Riciclaggio ne, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza a illecita, nonché autorizzata (aggi) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	29/12/2007	c.p.	648ter	200	800	3	24		sì	DIREZIONE AMMINISTRATO NE ACQUISTI		1-No, nessuna segnalazione	1-No, nessun caso	2-Sono parzialmente vincolati dalla legge e/o da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	1-No, in assenza di irregolarità	1-Nessuno, in quanto non ci sono stati contenitori	2-Non trascurabile	1	1	2	2	2	1	2	2	2	6	ACCETTABILE	1,60	2,00	4,40	ACCETTABILE	1,40	2,00	3,60	BASSO	1,20	2,00	2,80	BASSO			
<b>(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)</b> Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	250cties (Riciclaggio ne, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza a illecita, nonché autorizzata (aggi) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	29/12/2007	c.p.	648ter	400	1000	3	24	Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni	sì	DIREZIONE AMMINISTRATO NE ACQUISTI		1-No, nessuna segnalazione	1-No, nessun caso	2-Sono parzialmente vincolati dalla legge e/o da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	1-No, in assenza di irregolarità	1-Nessuno, in quanto non ci sono stati contenitori	3-Assai rilevante	1	1	2	2	2	1	3	2	3	9	MEDIO	1,60	3,00	7,60	MEDIO	1,40	3,00	6,40	MEDIO	1,20	3,00	5,20	ACCETTABILE			
*Art. 648-ter. 1. - (Autoriciclaggio). Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648-ter.	250cties (Riciclaggio ne, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza a illecita, nonché autorizzata (aggi) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	01/01/2015	c.p.	648ter-1	200	800	3	24		no										0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	-	-	-	N.A.	0,20	-	-	N.A.	0,40	-	-	N.A.					





DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FORTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note	il reato è applicabile?	aree funzionali interne	aree funzionali esterne	[po1] ci sono state segnalazioni del reato per l'area in analisi? Se sì, quante?	[po2] ci sono stati casi (giudicati, amministrativi, disciplinari) del reato per l'area in analisi? Se sì, quanti?	[ps1] i processi dell'area in analisi quanto sono discretionali?	[ps2] Gli atti organizzativi posti in essere sono efficaci per prevenire il reato?	[ps3] I controlli posti in essere sono efficaci per prevenire il reato?	[io1] Ci sono stati danni (economici, organizzativi, reputazionali) a seguito di controlli che hanno evidenziato irregolarità? Se sì con che impatto?	[io2] Quali sono stati i costi (economici, organizzativi, reputazionali) a seguito di contenziosi (segnalazioni e casi giudiziari)?	[io3] Quale sarebbe l'impatto (economico, organizzativo, reputazionale) nel caso si verificasse un evento dell'evento legato al reato?	po1	po2	ps1	ps2	ps3	io1	io2	io3	PROBABILITA' INERENTE IMPATTO INERENTE	INDICE DI RISCHIO INERENTE	PROBABILITA' RESIDUA INERENTE	INDICE DI RISCHIO RESIDUA INERENTE	IMPATTO	INDICE DI RISCHIO RESIDUA IMPATTO	PROBABILITA' ORIENTIVO post-DDV	INDICE DI RISCHIO RESIDUA IMPATTO	PROBABILITA' ORIENTIVO post-DDV	INDICE DI RISCHIO RESIDUA IMPATTO	PROBABILITA' ORIENTIVO post-DDV	INDICE DI RISCHIO RESIDUA IMPATTO				
(Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) 1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. 2. È derogato a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scarico termico. 3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferma restando la competenza del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengono, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi. 4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acque ed inerti naturali ed i loro scarichi non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accertata le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico. 5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque dirette in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è espressamente sottoposto dalla miscelazione o relazione in unità geologiche profonde, non consentita.	25undecies (Reati ambientali)	16/08/2011	Dlgs 152/06	104	200	300	3	6		no			1-No, nessuna segnalazione	1-No, nessun caso	1-Assai poco, in quanto tutti i processi sono formalizzati e del tutto vincolati	1-Sì sono efficaci	1-Sì sono efficaci	1-No, in assenza di irregolarità	1-Nessuno, in quanto non ci sono stati contenziosi	2-Non trascurabile	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	N.A.	1,00	2,00	2,00	N.A.	1,00	2,00	2,00	N.A.	1,00	2,00	2,00	N.A.	
(Scarichi in reti fognarie) 1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità di ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, in modalità di controllo del corpo idrico ricevente nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.	25undecies (Reati ambientali)	16/08/2011	Dlgs 152/06	107						no			1-No, nessuna segnalazione	1-No, nessun caso	1-Assai poco, in quanto tutti i processi sono formalizzati e del tutto vincolati	1-Sì sono efficaci	1-Sì sono efficaci	1-No, in assenza di irregolarità	1-Nessuno, in quanto non ci sono stati contenziosi	2-Non trascurabile	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	N.A.	1,00	2,00	2,00	N.A.	1,00	2,00	2,00	N.A.	1,00	2,00	2,00	N.A.	
(Scarichi di sostanze pericolose) [comma 4] Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico della qualità inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.	25undecies (Reati ambientali)	16/08/2011	Dlgs 152/06	108						no			1-No, nessuna segnalazione	1-No, nessun caso	1-Assai poco, in quanto tutti i processi sono formalizzati e del tutto vincolati	1-Sì sono efficaci	1-Sì sono efficaci	1-No, in assenza di irregolarità	1-Nessuno, in quanto non ci sono stati contenziosi	2-Non trascurabile	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	N.A.	1,00	2,00	2,00	N.A.	1,00	2,00	2,00	N.A.	1,00	2,00	2,00	N.A.	
(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose) Comma 1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. Comma 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.	25undecies (Reati ambientali)	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.2	200	300	3	6		no			1-No, nessuna segnalazione	1-No, nessun caso	1-Assai poco, in quanto tutti i processi sono formalizzati e del tutto vincolati	1-Sì sono efficaci	1-Sì sono efficaci	1-No, in assenza di irregolarità	1-Nessuno, in quanto non ci sono stati contenziosi	2-Non trascurabile	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	N.A.	1,00	2,00	2,00	N.A.	1,00	2,00	2,00	N.A.	1,00	2,00	2,00	N.A.	
(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizione) Comma 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza assolvere le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.	25undecies (Reati ambientali)	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.3	150	250				no			1-No, nessuna segnalazione	1-No, nessun caso	1-Assai poco, in quanto tutti i processi sono formalizzati e del tutto vincolati	1-Sì sono efficaci	1-Sì sono efficaci	1-No, in assenza di irregolarità	1-Nessuno, in quanto non ci sono stati contenziosi	2-Non trascurabile	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	N.A.	1,00	2,00	2,00	N.A.	1,00	2,00	2,00	N.A.	1,00	2,00	2,00	N.A.	
(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) - 1/2 Comma 5 (Primo periodo) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro, se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro	25undecies (Reati ambientali)	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.5	150	250				no			1-No, nessuna segnalazione	1-No, nessun caso	1-Assai poco, in quanto tutti i processi sono formalizzati e del tutto vincolati	1-Sì sono efficaci	1-Sì sono efficaci	1-No, in assenza di irregolarità	1-Nessuno, in quanto non ci sono stati contenziosi	2-Non trascurabile	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	N.A.	1,00	2,00	2,00	N.A.	1,00	2,00	2,00	N.A.	1,00	2,00	2,00	N.A.	
(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) - 2/2 Comma 6 (Secondo periodo) Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro Comma 8. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. (omissis)	25undecies (Reati ambientali)	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.5	200	300	3	6		no			1-No, nessuna segnalazione	1-No, nessun caso	1-Assai poco, in quanto tutti i processi sono formalizzati e del tutto vincolati	1-Sì sono efficaci	1-Sì sono efficaci	1-No, in assenza di irregolarità	1-Nessuno, in quanto non ci sono stati contenziosi	2-Non trascurabile	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	N.A.	1,00	2,00	2,00	N.A.	1,00	2,00	2,00	N.A.	1,00	2,00	2,00	N.A.	
(Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee) Comma 11 - Chiunque non osserva i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.	25undecies (Reati ambientali)	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.11	200	300	3	6		no			1-No, nessuna segnalazione	1-No, nessun caso	1-Assai poco, in quanto tutti i processi sono formalizzati e del tutto vincolati	1-Sì sono efficaci	1-Sì sono efficaci	1-No, in assenza di irregolarità	1-Nessuno, in quanto non ci sono stati contenziosi	2-Non trascurabile	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	N.A.	1,00	2,00	2,00	N.A.	1,00	2,00	2,00	N.A.	1,00	2,00	2,00	N.A.	
(Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate) Comma 13 - Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di smarrimento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.	25undecies (Reati ambientali)	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.13	150	250				no											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi) 1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi elementi caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. 2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentano la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che: a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto; b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211; c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera m). 3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4	25undecies (Reati ambientali)	16/08/2011	Dlgs 152/06	187	150	250				no			1-No, nessuna segnalazione	1-No, nessun caso	1-Assai poco, in quanto tutti i processi sono formalizzati e del tutto vincolati	1-Sì sono efficaci	1-Sì sono efficaci	1-No, in assenza di irregolarità	1-Nessuno, in quanto non ci sono stati contenziosi	2-Non trascurabile	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	N.A.	1,00	2,00	2,00	N.A.	1,00	2,00	2,00	N.A.	1,00	2,00	2,00	N.A.	
(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 1/2 Comma 1 (Lettera a) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi;	25undecies (Reati ambientali)	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.1	100	250				no											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 2/2 Comma 1 (Lettera b) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito: b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.	25undecies (Reati ambientali)	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.1	150	250				no											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table with columns: DESCRIZIONE REATO, RIF. ARTT. 231, DATA DI INTROD., FONTE ORIGINALE, ART. FONTE ORIGINALE, SANZ. AMM. MIN (quote), SANZ. AMM. MAX (quote), SANZ. INT. MIN (mea), SANZ. INT. MAX (mea), Note, il reato è applicabile?, aree funzionali interne, aree funzionali esterne, [po1] ci sono state segnalazioni del reato per l'area in analisi? Se sì, quanti?, [po2] ci sono stati casi (giudiziali, amministrativi, disciplinari) del reato per l'area in analisi? Se sì, quanti?, [ps1] i processi dell'area in analisi quanto sono discretionali?, [ps2] gli atti organizzativi posti in essere sono efficaci per prevenire il reato?, [ps3] i controlli posti in essere sono efficaci per prevenire il reato?, [io1] Ci sono stati danni (economici, organizzativi, reputazionali) a seguito di controlli che hanno evidenziato irregolarità? Se sì, con che impatto?, [io2] Quali sono stati i costi (economici, organizzativi, reputazionali) a seguito di verifiche e casi giudiziari?, [io3] Quale sarebbe l'impatto (economico, organizzativo, reputazionale) nel caso si verificasse un evento delittuoso legato al reato?, po1, ps1, ps2, ps3, io1, io2, io3, PROBABILITA' INERENTE IMPATTO INERENTE, INDICE DI RISCHIO INERENTE INERENTE, PROBABILITA' RISCHIO pre-IMPACT, IMPACT, INDICE DIRIGIDO RISCHIO pre-IMPACT, RISCHIO RISCHIO pre-IMPACT, PROBABILITA' OBIETTIVO post-IMPACT, IMPACT, INDICE DIRIGIDO RISCHIO post-IMPACT, RISCHIO RISCHIO post-IMPACT, PROBABILITA' OBIETTIVO post-QIV, IMPACT, INDICE DIRIGIDO RISCHIO post-QIV, RISCHIO RISCHIO post-QIV.





DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note	il reato è applicabile?	aree funzionali interne	aree funzionali esterne	[po1] ci sono segnalazioni del reato per l'area in analisi? Se sì, quanti?	[po2] ci sono stati casi (giudiziali, amministrativi, disciplinari) del reato per l'area in analisi? Se sì, quanti?	[ps1] i processi dell'area in analisi quanto sono discretionali?	[ps2] Gli atti organizzativi posti in essere sono efficaci per prevenire il reato?	[ps3] I controlli posti in essere sono efficaci per prevenire il reato?	[io1] Ci sono stati danni (economici, organizzativi, reputazionali) a seguito di controlli che hanno evidenziato irregolarità? Se sì con che impatto?	[io2] Quali sono stati i costi (economici, organizzativi, reputazionali) a seguito di controlli (segnalazioni e casi giudiziari)?	[is1] Quale sarebbe l'impatto (economico, organizzativo, reputazionale) nel caso si verificasse un evento delittuoso legato al reato?	po1	po2	po3	io1	io2	io3	io4	io5	io6	io7	io8	io9	io10	io11	io12	io13	io14	io15	io16	io17	io18	io19	io20	io21	io22	io23	io24	io25	io26	io27	io28	io29	io30	io31	io32	io33	io34	io35	io36	io37	io38	io39	io40	io41	io42	io43	io44	io45	io46	io47	io48	io49	io50	io51	io52	io53	io54	io55	io56	io57	io58	io59	io60	io61	io62	io63	io64	io65	io66	io67	io68	io69	io70	io71	io72	io73	io74	io75	io76	io77	io78	io79	io80	io81	io82	io83	io84	io85	io86	io87	io88	io89	io90	io91	io92	io93	io94	io95	io96	io97	io98	io99	io100
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 1.E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. (7) 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.	25quinquies edocies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.L. 124/2019 come convertito dalla L. 157/2019	24/12/2019	D. Lgs. 74/2		2, co. 1	500	3	24	Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	sì	DIREZIONE AMMINISTRAZIONE		1-No, nessuna segnalazione	1-No, nessun caso	2-Sono parzialmente vincolati dalla legge e/o da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	1-No, in assenza di irregolarità	1-Nessuno, in quanto non ci sono stati contenziosi	3-Assai rilevante	1	1	2	2	2	1	1	3	2	2	3	8	MEDIO	1,60	3,20	7,60	MEDIO	1,40	3,20	6,40	MEDIO	1,20	2,00	3,00	5,20	ACCETTABILE																																																																													
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 2-Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.	25quinquies edocies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.L. 124/2019 come convertito dalla L. 157/2019	24/12/2019	D. Lgs. 74/2		2, co. 2 bis	400	3	24	Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	sì	DIREZIONE AMMINISTRAZIONE		1-No, nessuna segnalazione	1-No, nessun caso	2-Sono parzialmente vincolati dalla legge e/o da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	1-No, in assenza di irregolarità	1-Nessuno, in quanto non ci sono stati contenziosi	2-Non trascurabile	1	1	2	2	2	1	1	2	2	6	ACCETTABILE	1,60	2,00	4,40	ACCETTABILE	1,40	2,00	3,60	BASSO	1,20	2,00	2,80	BASSO																																																																																
1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento o ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: (12) a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazioni di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.	25quinquies edocies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.L. 124/2019 come convertito dalla L. 157/2019	24/12/2019	D. Lgs. 74/2		3	500	3	24	Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	sì	DIREZIONE AMMINISTRAZIONE		1-No, nessuna segnalazione	1-No, nessun caso	2-Sono parzialmente vincolati dalla legge e/o da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	1-No, in assenza di irregolarità	1-Nessuno, in quanto non ci sono stati contenziosi	2-Non trascurabile	1	1	2	2	2	1	1	2	2	6	ACCETTABILE	1,60	2,00	4,40	ACCETTABILE	1,40	2,00	3,60	BASSO	1,20	2,00	2,80	BASSO																																																																																
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.	Art. quinquies decies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.L. 124/2019 come convertito dalla L. 157/2019	24/12/2019	D. Lgs. 74/2		8	500	3	24	Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	no										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	-	-	-	N.A.	0,20	-	-	N.A.	0,40	-	-	N.A.																																																																																
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 2-Bis. Se l'imposta non risponde al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.	Art. quinquies decies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.L. 124/2019 come convertito dalla L. 157/2019	24/12/2019	D. Lgs. 74/2		8	400	3	24	Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	no										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	-	-	-	N.A.	0,20	-	-	N.A.	0,40	-	-	N.A.																																																																															
Occultamento o distruzione di documenti contabili 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evazione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligata la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.	25quinquies edocies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.L. 124/2019 come convertito dalla L. 157/2019	24/12/2019	D. Lgs. 74/2		10	400	3	24	Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	sì	DIREZIONE AMMINISTRAZIONE		1-No, nessuna segnalazione	1-No, nessun caso	2-Sono parzialmente vincolati dalla legge e/o da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	1-No, in assenza di irregolarità	1-Nessuno, in quanto non ci sono stati contenziosi	2-Non trascurabile	1	1	2	2	2	1	1	2	2	6	ACCETTABILE	1,60	2,00	4,40	ACCETTABILE	1,40	2,00	3,60	BASSO	1,20	2,00	2,80	BASSO																																																																																
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarre al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relative a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquemila, altera simulatamente o contraffatti altri atti, fraudolenti sui aspetti o su altri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. 2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi o relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi, attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquemila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.	25quinquies edocies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.L. 124/2019 come convertito dalla L. 157/2019	24/12/2019	D. Lgs. 74/2		11	400	3	24	Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	sì	DIREZIONE AMMINISTRAZIONE		1-No, nessuna segnalazione	1-No, nessun caso	2-Sono parzialmente vincolati dalla legge e/o da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	2-Sono parzialmente adeguati e/o da adeguare	1-No, in assenza di irregolarità	1-Nessuno, in quanto non ci sono stati contenziosi	2-Non trascurabile	1	1	2	2	2	1	1	2	2	6	ACCETTABILE	1,60	2,00	4,40	ACCETTABILE	1,40	2,00	3,60	BASSO	1,20	2,00	2,80	BASSO																																																																																
Perimetro di sicurezza cibernetico Art. 1 D.L. 105/2019 (omissis) 11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'operato di procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6, lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.	24bis (Dati informatici e trattamenti) e (Reato di dati) modificato dall'art. 11 co.11 bis D.L. 105/2019	22/09/2019	D.L. 105/2019		1 co. 11	100	300	3	24	no										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	-	-	-	N.A.	0,20	-	-	N.A.	0,40	-	-	N.A.																																																																															
Contrabbando 1. Il recesso alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. Quando i delitti di cui al comma 1 sono commessi da un ente pubblico, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.	25sestid ecies	15/07/2020	DECRETO LEGISLATIVO 14 luglio 2020, n. 75 (in G.U. 15/07/2020, n.177)	art. 5, comma 1, lettera d)		400	3	24	Si applica a favore di enti e operatori pubblici e privatamente una sedenehertorrio nazionale, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica	no										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	-	-	-	N.A.	0,20	-	-	N.A.	0,40	-	-	N.A.																																																																															
(Turbata libertà degli incanti) Chiunque, con violenza o minaccia, o con dolo, promessa, collusione o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nel pubblico incanto (504c.p.c., 576-581 c.p.c., 264) o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne affronta gli effetti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata, ma sono ridotte alla metà [32quater].	24 (Indebitamento) modificato dall'art. 11 co.11 bis D.L. 105/2019	09/10/2023	c.p.	353	100	500	3	24	sanzione aggravata in presenza di un danno di particolare gravità (da 200 a 600 quote)	no										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	-	-	-	N.A.	0,20	-	-	N.A.	0,40	-	-	N.A.																																																																															



